

**STATUTO-TIPO DI ETS COSTITUITO
IN FORMA DI ASSOCIAZIONE**

Indice degli articoli	
Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata	<i>Art. 19) Salvaguardia del patrimonio Art. 20) Divieto di distribuzione Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare applicabile</i>
<i>Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile</i>	<i>Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo</i>
<i>Art. 2) Sede</i>	<i>Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo Art. 42) Competiti e funzionamento dell'Organo di Controllo</i>
<i>Art. 3) Scopo</i>	<i>Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale</i>
<i>Art. 4) Oggetto</i>	
<i>Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti</i>	
<i>Art. 6) Durata</i>	
Titolo II – Associati	
<i>Art. 7) Definizione di Associato</i>	<i>Art. 24) Competenze dell'Assemblea Art. 25) Convocazione dell'Assemblea Art. 26) Presidenza dell'Assemblea Art. 27) Deliberazioni dell'Assemblea Art. 27-bis) Assemblee separate</i>
<i>Art. 8) Pluralità degli Associati</i>	
<i>Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati</i>	<i>Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo, Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo Art. 30) Gratuità dell'incarico Art. 31) Durata della carica</i>
<i>Art. 10) Ammissione degli Associati</i>	<i>Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri Art. 35) Comitato Esecutivo</i>
<i>Art. 11) Recesso dell'Associato</i>	
<i>Art. 12) Esclusione dell'Associato</i>	
Titolo III – Patrimonio ed entrate	
<i>Art. 13) Patrimonio iniziale</i>	<i>Art. 46) Esercizi associativi Art. 47) Bilancio d'esercizio Art. 48) Bilancio sociale</i>
<i>Art. 14) Entrate</i>	<i>Art. 49) Scritture contabili Art. 50) Libri dell'Associazione</i>
<i>Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale</i>	
<i>Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti</i>	
<i>Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti</i>	
<i>Art. 18) Incremento del patrimonio</i>	
Titolo IV – Organo di Controllo e Revisione Legale	Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale
	<i>Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo</i>
	<i>Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo Art. 42) Competiti e funzionamento dell'Organo di Controllo</i>
	<i>Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale</i>
	Sezione IV-bis – Organo di Indirizzo
	<i>Art. 45-bis) Nomina Art. 45-ter) Competenze Art. 45-quater) Funzionamento</i>
	Titolo V – Bilanci, libri e scritture
	<i>Art. 46) Esercizi associativi Art. 47) Bilancio d'esercizio Art. 48) Bilancio sociale</i>
	<i>Art. 49) Scritture contabili Art. 50) Libri dell'Associazione</i>
	Titolo VI – Estinzione e scioglimento
	<i>Art. 51) Devoluzione del patrimonio</i>
	Titolo VII – Arbitrato
	<i>Art. 52) Clausola compromissoria</i>

<i>Norma statutaria</i>	<i>Riferimenti Legislativi – Commenti</i>
STATUTO	
Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata	
Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile	<p>1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita [<i>su iniziativa di</i> •]⁽¹⁾ l’associazione denominata “[•]” - Ente del Terzo Settore” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “[•] - ETS” (d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.</p> <p>Riferimento normativo L’art. 4, comma 1, CTS, include le «<i>associazioni</i>» tra gli enti che possono assumere la natura di Enti del Terzo Settore.</p> <p>L’art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «<i>1. L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente [...]</i>» L’art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «<i>1. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente [...]</i>». L’art. 12, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «<i>1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico</i>»⁽⁴⁺⁵⁾.</p>

⁽¹⁾ - L’espressione contenuta tra parentesi quadre è opzionale e si utilizza quando si voglia far risultare dallo statuto (al fine di perpetuarlo) il nominativo dei soggetti che hanno fondato l’Associazione. A coloro che sono individuati come “*Associati Fondatori*” lo Statuto può riservare determinate prerogative (ad esempio, la qualità di essere membri di diritto di un comitato che designi uno dei membri del Comitato Direttivo dell’Associazione).

⁽²⁾ - Il *blob* va completato con l’indicazione della denominazione dell’Associazione.

⁽³⁾ - Il *blob* va completato con l’indicazione (eventualmente abbreviata: ad esempio, mediante un acronimo) della denominazione dell’Associazione.

⁽⁴⁾ - Ai sensi dell’art. 12, comma 2, CTS, la norma non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

⁽⁵⁾ - L’art. 12, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «*3. L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.*».

	<p><u>Commento</u> La clausola è obbligatoria, nel senso che lo statuto deve necessariamente contenere una norma che indichi la denominazione dell'Associazione⁽⁶⁾.</p> <p><u>Riferimento normativo</u> L'art. 3, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «<i>2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.</i>».</p> <p><u>Commento</u> La clausola è pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma “essenziale”.</p> <p><u>Riferimento normativo</u> Nell'art. 25, comma 2, CTS, si parla del «<i>rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed egualianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali</i>».</p>
1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").	<p><u>Riferimento normativo</u> L'art. 91, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «<i>3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.</i></p>
1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.	<p><u>Riferimento normativo</u> Nell'art. 25, comma 2, CTS, si parla del «<i>rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed egualianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali</i>».</p>

L'art. 91, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «*3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.*

⁽⁶⁾ - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, *Codice del Terzo settore. Allegamenti statutari: «[...]* poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione dell'ente nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RANTS»

	<p><u>Commento</u> Si tratta di una clausola che contiene un'espressione “di principio” e, quindi, come tale, rilevante. È comunque una clausola pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma “essenziale”.</p> <p><u>Riferimento normativo</u> L'art. 11, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «<i>1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico».</i></p> <p><u>Commento</u> La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma “essenziale”.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 2) Sede</p> <p>2.1. L'Associazione ha sede in [●]⁽⁸⁾ in via/ piazza [●]⁽⁹⁾.</p> <p><u>Riferimento normativo</u> L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «<i>1. L'atto costitutivo deve indicare [...] la sede legale [...]</i>».</p>

⁽⁷⁾ - Ai sensi dell'art. 11, comma 2, CTS, «*Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, CTS, «*Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.**

⁽⁸⁾ - Il *blob* va completato con l'indicazione del Comune ove è posta la sede dell'Associazione.

⁽⁹⁾ - Il *blob* va completato con l'indicazione dell'indirizzo della sede dell'Associazione.

<p><i>[eventualmente: occorre indicare l'eventuale esistenza di una sede secondaria]</i>⁽¹⁰⁾</p>	<p>L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «<i>1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere [...] l'indicazione [...] della sede [...]</i>».</p> <p><u>Commento</u></p> <p>La clausola è obbligatoria, nel senso che lo statuto deve necessariamente contenere una clausola che indichi la sede legale dell'Associazione.</p> <p>A differenza di quanto disposto per le società dall'art. 111-ter, c.c. (in forza del quale nell'atto costitutivo e nello statuto può essere indicato solo il Comune ove è posta la sede legale, senza indicarvi anche l'indirizzo), per gli Enti del Terzo Settore non è disposta una analoga regolamentazione. Tuttavia (anche se non è indifferente l'argomento secondo cui <i>ubi lex dicit volunt, ubi noluit non dixit</i>), può in effetti ritenersi che anche nell'ambito degli Enti del Terzo Settore si possa applicare per analogia la disciplina di cui all'art. 111-ter, c.c., con la conseguenza che nell'atto costitutivo e nello statuto dell'Ente del Terzo Settore si indica solo il Comune ove è posta la sede legale, mentre è nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che si indica l'indirizzo ove è ubicata, in detto Comune, la sede dell'Ente. Altra conseguenza è che il mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria.</p>
<p>2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.</p>	<p><u>Commento</u></p> <p>La clausola non è obbligatoria (e, quindi, può essere omessa nell'ambito di uno statuto redatto in forma "essenziale") ma è opportuna per specificare che le decisioni sulla materia in commento sono di competenza del Consiglio Direttivo. Tuttavia, anche in assenza di una siffatta clausola, la predetta competenza del Consiglio Direttivo non sarebbe revocabile in dubbio.</p>

⁽¹⁰⁾ - L'art. 48, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «*1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: [...] la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie [...]*».